



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 18

prot. n. 2879

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 15 DEL 16 MARZO 2020 DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE E DI DESTINAZIONE DELLA PIEVE DEL CIMITERO COMUNALE, QUALE DEPOSITO TEMPORANEO SALME

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 16 marzo 2020 che prevedeva:

- *la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone;*
- *la sospensione, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;*
- *la messa a disposizione della Chiesa Maggiore (Pieve) del Cimitero di Quinzano d'Oglio quale luogo temporaneo di deposito delle salme in attesa che le stesse possano essere tumulate o cremate;*

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio comunale di Quinzano d'Oglio;

CONSIDERATO che tutti i DPCM emanati, oltre le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Presidente della Regione Lombardia, pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Quinzano d'Oglio e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei Dpcm emanati e delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Presidente della Regione Lombardia nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di prorogare il termine di efficacia indicato nella suddetta ordinanza n. 15 del 16 marzo 2020 di chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino a revoca della presente ordinanza, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone;

RICHIAMATO l'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

DI PROROGARE il termine di efficacia indicato nella suddetta ordinanza indifferibile ed urgente n. 15 del 16 marzo 2020 di chiusura al pubblico del cimitero comunale e di destinazione della pieve del cimitero comunale, quale deposito temporaneo salme, sino a revoca del presente atto;

DISPONE

CHE la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Brescia,
- al Comando Polizia Locale,
- alla Stazione Carabinieri di Quinzano d'Oglio;

- alla Società Quinzano Servizi srl;

CHE la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale, sul sito web comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

CHE copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Brescia;

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza nonché le indicazioni di corretto posizionamento delle strutture mobili di vendita.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)

Dalla Residenza Municipale lì, 03 aprile 2020

Il Commissario Prefettizio

F.to Dott.ssa Monica Vaccaro

